

Comune di Montebello della Battaglia

(Provincia di Pavia)

Regolamento sulla tutela del patrimonio arboreo

Allegato alle N.T.A.
del PIANO DELLE REGOLE
del P.G.T.

Indice

Premessa	3
Introduzione	
ART.1 – AMBITO DI APPLICAZIONE	
ART. 2 - PROCEDURE PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE	5
ART. 3 - DIVIETI	
ART. 4 - DEROGHE.	6
ART. 5 - TUTELA DEL PATRIMONIO ARBOREO IN CASO DI INTERVENTI EDILIZI	
ART. 6 - INTERVENTI PRESCRITTI	
ART. 7 - NORME DI MANUTENZIONE E SALVAGUARDIA FITOPATOLOGICA	7
ART. 8 - SEGNALAZIONI DI AVVERSITA' DEL PATRIMONIO ARBOREO	7
ART. 9 - CONSULENZE DEGLI UFFICI COMUNALI	
ART. 10 - NUOVI IMPIANTI DI SPECIE ARBOREE ED ARBUSTIVE	8
ART. 11 - SANZIONI	
ART. 11 - SANZIONI	
ART. 12 - SANZIONI ACCESSORIE	9
ART. 13 - CENSIMENTO DEL PATRIMONIO ARBOREO	9
NOTE	10
ALLEGATO A:INTERVENTI NON SOTTOPOSTI AD ALCUN PROCEDIMENTO	11
Interventi su alberi	11
Interventi su siepi	11
ALLEGATO B : DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO DA ALLEGARSI A PRATICHE PE	R
ATTIVITA'EDILIZIE ASSOGGETTATE A QUALUNQUE TITOLO ABILITATIVO	12
ALLEGATO C : PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI E	
L'ALLESTIMENTO DEI CANTIERI	14
Indicazioni tecniche per l'esecuzione degli scavi	14
Allestimento dei cantieri	
ALLEGATO D: INDICAZIONI TECNICHE PER LE PRINCIPALI OPERE DI MANUTENZION	1E
	16
Potature	
Difesa antiparassitaria	
ALLEGATO E: ACCORGIMENTI DA ADOTTARE NELL'IMPIANTO O NELLA	
SOSTITUZIONE MASSIVA DI ALBERATURE STRADALI	19
Allegato F: Linee guida per l'incremento della biodiversità urbana	20

Premessa

Il presente lavoro, redatto dall'Associazione Legambiente Lombardia, basato su alcune esperienze già in corso, è uno strumento di supporto per le Amministrazioni Comunali nelle operazioni inerenti la gestione del verde.

Il testo è da intendersi come una prima proposta da adattare in funzione delle realtà ed esigenze dell'Amministrazione, che in fase di stesura del Piano di Governo del Territorio, può recepirne i contenuti e sperimentarne gli effetti allegandolo come parte integrante delle N.T.A. di Piano per disciplinare puntualmente il sistema del verde.

Introduzione

I migliori interventi di verde pubblico nelle varie epoche sono quelli effettuati a seguito di un piano di ampio respiro. Parlare di piano, oggi, può sembrare una ovvietà; in realtà, per lo meno nel settore del paesaggio e soprattutto del verde, non lo è affatto.

La tutela del paesaggio in Italia, a partire dal 1939 con la legge n. 1497, praticamente non ha dato alcun contributo significativo alla conservazione e alla pianificazione del verde pubblico, inteso come sistema. Qualche episodio di protezione è derivato casualmente, attraverso la tutela di singoli eventi monumentali, si sono tutelati i giardini a questi circostanti e si sono salvaguardate alcune emergenze solo perché contenute in "quadri paesaggistici" sottoposti a tutela.

Nel Comune è presente un solo ambito vincolato ai sensi della Legge 1497/'39, in Frazione Genestrello, caratterizzato dall'emergenza del "Bene individuo" della Villa e Parco Mazza, vincolati ai sensi della Legge 1089/'39, contornati da fabbricati rurali, in parte dismessi, tra i quali è inserita in fregio alla Via Emilia la Chiesetta di S.ta Maria in Loretana, assoggettata anch'essa a vincolo ai sensi della L. 1089/'39. Tale "Bellezza d'insieme" costituisce un caso emblematico di quanto la tutela vincolistica possa preservare un bene rilevante per il paesaggio locale, ma è solo dovuto al caso se tale bene possa essere ancora funzionale ad un sistema ecologico fatto di colline, carrareccie sterrate, vegetazione spontanea e coltivazioni vitivinicole, sottrattosi, per ora, alla pressione antropica proprio in virtù della qualità intriseca del patrimonio arboreo consolidato presente nel parco.

Nel nucleo storico del capoluogo di Montebello sono presenti parchi e giardini di notevole valore paesaggistico e talvolta anche botanico, in parte tutelati già da vincoli ex-lege 1089/'39 ed in parte dalla strumentazione urbanistica comunale vigente. Quest'ultima, nel corso degli anni, ha prestato particolare attenzione al verde privato, estendendo la propria azione di tutela a vari ambiti a verde di connessione tra l'abitato ed il territorio agricolo circostante, animata più dall'intento di contenere gli effetti irreversibili dell'edificazione che di valorizzare il patrimonio arboreo esistente, in quanto tale.

Con la legge 431/85 il raggio d'azione della tutela del paesaggio si e ampliata, ma i Piani Territoriali Paesistici, non hanno purtroppo inciso in questa materia.

La presenza di vari corsi d'acqua vincolati ha permesso di moderare le trasformazioni in tali ambiti, anche sotto il profilo della tutela del verde, ma anche a Montebello della Battaglia si può affermare che si sia sempre operato sulla difensiva, con pochi risultati, seppur apprezzabili, in fase propositiva di sviluppo del patrimonio arboreo e delle siepi, dovuto principalmente all'intervento dell'amministrazione pubblica, ma anche dei privati.

In campo urbanistico il verde urbano non ha ancora assunto la dignità a cui corrisponda un apparato normativo e una prassi operativa adeguati, fatti di pianificazione, di tutela ma anche di azioni di promozione.

In passato nei PRG, quasi sempre, al verde è stato riservato uno spazio solo localizzativo senza alcun supporto normativo specifico; nel frattempo sono andate smarrite le competenze specialistiche. La situazione attuale può presentare l'opportunità di restituire all'amministrazione pubblica quella necessaria attenzione riservata a tutte le iniziative in grado di programmare e controllare la gestione del patrimonio verde.

Ora con la legge regionale 12/05 dal PRG si passa al Piano di Governo del Territorio (PGT) che riguarda tutto il territorio comunale e non solo la parte edificata, inoltre si occupa, anche attraverso la procedura VAS, degli aspetti ambientali e paesistici, di cui il patrimonio arboreo è una componente fondamentale.

Il PGT è stato per Montebello della Battaglia un'occasione per ricominciare ad interrogarsi sul valore del verde nel paesaggio e nella vita del luogo e sulla necessità di un suo progressivo potenziamento, almeno in quelle porzioni di territorio che ne risultano più carenti nonostante le evidenti potenzialità, quali sono le sponde dei fossi nei tratti di pianura.

Un'altra ragione che deve portare ad occuparci di verde urbano e in particolare degli spazi verdi, deriva da una concezione unitaria dell'ambiente, per cui non esiste una soluzione di continuità fra verde urbano, verde sovracomunale e "verde regionale" intendendo, con quest'ultimo termine, le aree protette, ovvero i parchi, le riserve, i monumenti naturali istituiti o previsti con legge regionale; le varie categorie costituiscono, nell'insieme, il "sistema del verde".

Per poter apprezzare gli effetti virtuosi dell'applicazione del PGT sul verde nel complesso del territorio comunale si ritiene di promuovere il presente Regolamento per un corretto mantenimento della dotazione di verde esistente, per incentivarlo correttamente in futuro, facendo crescere nella popolazione un sempre maggiore attaccamento alle risorse vegetazionali, quali elementi d'interesse collettivo, anche se appartenenti a privati, forieri di biodiversità e salubrità, per noi e per le generazioni future.

Il lavoro prende in considerazione naturalmente solo una parte del sistema del verde e specificatamente il patrimonio arboreo e delle siepi, che verrà sottoposto a tutela ai sensi del presente regolamento in base alle scelte dell'amministrazione comunale.

Il contenuto è costituito principalmente da norme ed indicazioni tecniche pratiche tendenti a colmare le lacune derivanti dalle carenze attuali e naturalmente si tratta di uno strumento transitorio in attesa di una specifica pianificazione di settore che si affianchi al censimento delle specie esistenti, ai rilevamenti dei parchi e giardini già consolidati, indicazioni progettuali e norme gestionali, per cui può comunque fornire utili indicazioni.

ART.1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1. Il presente regolamento si applica in tutto il territorio comunale, con esclusione delle zone agricole e delle zone individuate dal Comune.
- 2. Sono altresì esclusi dall'applicazione del presente regolamento gli ambiti territoriali definiti come boschi ai sensi della normativa regionale, nonché gli ambiti territoriali compresi nei parchi di cui alla L.r. 30 novembre 1983 n. 86 e successive modificazioni ed integrazioni .
- 3. Sono oggetto di protezione gli alberi con una circonferenza del tronco di almeno 0,80 m. misurata a 1,30 m da terra, nonché altri alberi, gruppi, filari e siepi di particolare interesse che siano appositamente individuati ed elencati a cura della Amministrazione Comunale, in considerazione della loro ubicazione, specie o importanza storica.
- 4. Gli alberi policormici rientrano nel presente regolamento se almeno uno dei tronchi presenta una circonferenza maggiore o uguale a 0,50 metri, misurata come sopra.
- 5. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento gli alberi che sono oggetto di particolari regimi di tutela, ai sensi di leggi vigenti, diversi da quelli di cui al primo e secondo comma e le colture arboree a rapido accrescimento, strutturate in monocoltura specializzata ed in filare (1).

ART. 2 - PROCEDURE PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE

- Con eccezione degli interventi elencati nell'allegato A, gli interventi di manutenzione e di conservazione del patrimonio arboreo di cui all'art. 1, sono subordinati alla presentazione di una denuncia di inizio dell'attività ai sensi delle norme vigenti.
- 2. Sono esonerati da tale procedura gli interventi effettuati direttamente o per conto dell'amministrazione comunale, rientranti in un programma di gestione del verde approvato dal Consiglio Comunale.
- 3. Quando gli interventi di manutenzione e conservazione del patrimonio arboreo di cui all'art. 1 sono contestuali ad un intervento edilizio, la documentazione prevista dalle norme vigenti per la realizzazione dell'intervento edilizio, dovrà essere integrata da una documentazione aggiuntiva che rappresenti il patrimonio arboreo esistente, ne descriva le condizioni ed indichi gli interventi previsti.

ART. 3 - DIVIETI

- 1. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento e per le finalità che lo stesso si propone. è vietato:
 - a abbattere, rimuovere, danneggiare o modificare in modo sostanziale la struttura e la chioma degli alberi e delle siepi di cui all'art.1;
 - b modificare con potature che vadano oltre la rimanda (2) la struttura degli alberi e siepi protetti, di cui all'art. 1; c effettuare interventi che comportino l'impermeabilizzazione del terreno;
 - d- procedere a scavi di qualsiasi natura;

- e ammassare rnateriali di qualsiasi tipo;
- f versare sul o nel terreno, sostanze potenzialmente dannose per le piante;
- g danneggiare le radici.
- Con riferimento ai punti c, d, e, non sussiste divieto, allorché le operazioni siano effettuate ad una distanza dalla
 pianta superiore a dieci volte il diametro del tronco, misurato come all'art. 1 e comunque al di fuori della proiezione
 della chioma al suolo.

ART. 4 - DEROGHE

- 1. Sono ammesse deroghe ai divieti di cui al precedente art. 3 limitatamente ai casi seguenti:
 - a) il proprietario, in base alle leggi statali e regionali, sia obbligato a rimuovere o modificare gli alberi
 o le siepi e non si possa liberare in modo lecito da quest'obbligo;
 - b) dall'albero o dalla siepe provengano pericoli non altrimenti eliminabili per persone o cose;
 - c) l'albero sia ammalato e la sua conservazione non sia possibile anche previa considerazione dell'interesse pubblico;
 - d) l'interessato accompagni la richiesta di deroga ad un progetto di ristrutturazione ambientale, fermo restando che l'intervento in deroga rimane subordinato all'approvazione di tale progetto.
 - e) piante e siepi che sono oggetto di attività di aziende vivaistiche.
- 2. La richiesta motivata di deroga deve essere avanzata in forma scritta al Sindaco (vedi All. B) e deve essere accompagnata da una planimetria in scala almeno 1:500 in duplice copia, con l'indicazione della specie, della circonferenza del tronco e dell'altezza degli esemplari, e due fotografie significative dell'area interessata.
- 3. La deroga si intende concessa soltanto previa autorizzazione scritta ed esplicita del Sindaco.
- 4. In caso di assoluta necessità ed urgenza determinate da pericoli, gli interventi devono essere senza ritardo comunicati, in modo documentato, al Sindaco e comunque prima di rimuovere la pianta.

ART. 5 - TUTELA DEL PATRIMONIO ARBOREO IN CASO DI INTERVENTI EDILIZI

- 1. La documentazione prevista dalle norme vigenti per la presentazione dei progetti edilizi deve essere integrata da una documentazione aggiuntiva che rappresenti su apposita planimetria il patrimonio arboreo eventualmente esistente sull'area oggetto dell'intervento, dalla documentazione fotografica, nonché da una relazione che descriva eventuali interventi sul patrimonio arboreo esistente o di messa a dimora di nuove essenze arboree (3).
- 2. I progetti dovranno essere studiati in maniera da rispettare il più possibile gli alberi, avendo particolare cura di non offenderne gli apparati radicali.
- 3. Al progetto edilizio andrà sempre acclusa la dichiarazione del proprietario di cui all'allegato C del presente regolamento.
- 4. Nel caso di interventi modificativi del patrimonio arboreo il proprietario dovrà costituire, a garanzia della realizzazione di quanto previsto nel progetto di cui sopra, specifico deposito cauzionale o polizza fideiussoria, di

- entità pari al valore delle piante da mettere a dimora posate in opera.
- 5. Il numero degli alberi da mettere a dimora, a reintegro del patrimonio arboreo, verrà determinato sulla base dei prezzi desunti dal listino prezzi delle piante ornamentali dell' Assoverde (Associazione Italiana Costruttori del Verde) in vigore alla data di rilascio del parere dell'ufficio comunale competente.
- 6. Tale deposito verrà svincolato, previa verifica da parte dei Tecnici dell'Ufficio competente nel rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo, comunque non prima di un anno dalla messa a dimora delle piante sostitutive, di cui deve essere accertato l'attecchimento.
- 7. Quando il progetto edilizio prevede l'impianto di nuove essenze arboree, gli uffici comunali e gli esperti della commissione paesistica, possono dare indicazioni anche sulle specie da mettere a dimora, in considerazione delle essenze tipiche locali e dello spazio disponibile.
- 8. In caso di giardini di interesse storico, potranno essere utilizzate anche specie esotiche, purché il loro impiego trovi giustificazione nel mantenimento delle scelte progettuali originarie.

ART. 6 - INTERVENTI PRESCRITTI

- 1. Con apposita ordinanza motivata, il Sindaco può prescrivere che il proprietario di piante adotti determinati interventi per la cura, conservazione, manutenzione e difesa di alberi e siepi di cui all'art. 1.
- 2. L'Amministrazione Comunale può provvedere all'esecuzione degli interventi di cura e di conservazione a spese del proprietario, nel caso in cui questi non sia in grado di provvedervi tecnicamente e ne faccia richiesta.
- 3. Per alberi vincolati ai sensi della legge 1497/39, l'ente pubblico può concorrere col privato alle cure ed alla manutenzione.
- 4. In tutte le pratiche edilizie presentate e nei progetti relativi ad interventi per il mantenimento della rete tecnologica e viaria, gli alberi e le siepi con le caratteristiche di cui all'art. l, devono essere rigorosamente rilevati ed indicati su apposite planimetrie, con la relativa documentazione fotografica.
- 5. I progetti e gli interventi di cui al precedente comma devono essere studiati in modo da rispettare le alberature esistenti ed avendo cura di non offendere gli apparati radicali.
- 6. Nell'autorizzazione per gli scavi, possono essere prescritte metodologie particolari o distanze minime dalla base del tronco, secondo quanto stabilito nell'all. C.

ART. 7 - NORME DI MANUTENZIONE E SALVAGUARDIA FITOPATOLOGICA

I. Gli interventi di potatura, cura e salvaguardia fitopatologica del patrimonio arboreo che necessitano o rientrano in una denuncia di inizio attività o permesso di costruzione, devono essere realizzati secondo le indicazioni tecniche contenute nell'all. D.

ART. 8 - SEGNALAZIONI DI AVVERSITA' DEL PATRIMONIO ARBOREO

 Ogni tipo di danneggiamento ed avversità di alberi e siepi, di cui al presente regolamento, deve essere tempestivamente segnalato all'Ufficio Tecnico Comunale.

- 2. Tale segnalazione può essere fatta da chiunque, anche se non proprietario delle piante in oggetto.
- 3. Per i sintomi di malattia, le infestazioni di insetti fitofagi e nel caso di morte improvvisa di alberi e siepi, l'amministrazione comunale valuterà l'opportunità di comunicare la segnalazione all'Osservatorio Malattie delle Piante, qualora ciò non sia già obbligatorio per legge.

ART. 9 - CONSULENZE DEGLI UFFICI COMUNALI

1. Gli uffici tecnici comunali e/o gli uffici comunali competenti in materia di ambiente forniscono, a richiesta dei cittadini, informazioni e consulenza tecnica gratuita relativamente ad ogni intervento di potatura e cura di alberi e arbusti.

ART. 10 - NUOVI IMPIANTI DI SPECIE ARBOREE ED ARBUSTIVE

- I nuovi impianti di specie arboree ed arbustive da realizzare in aree pubbliche o private (queste ultime solo se superiori a 2000 mq. o destinate a ospitare una piantagione di almeno 100 piante) sono subordinate alla presentazione e all'approvazione di un progetto redatto da tecnico iscritto all'albo dei dottori agronomi e forestali.
- 2. Negli interventi di forestazione urbana verrà privilegiato l'utilizzo di specie arboree ed arbustive autoctone e dovranno essere escluse le specie che abbiano parti tossiche.
- 3. Gli accorgimenti tecnici da adottare nel caso di nuovo impianto o di sostituzione massiva di alberature stradali sono contenute nell'all. E.
- 4. I progetti descritti nel presente articolo devono prevedere gli interventi di cura e manutenzione relativi ai primi 3 anni dopo l'impianto.

ART. 11 - SANZIONI

- 1. Le violazioni alle norme di procedura del presente regolamento sono punite con sanzioni pecuniarie il cui importo è determinato, di norma annualmente, con delibera della Giunta Comunale.
- 2. Le violazioni alle norme del presente regolamento che producano un danno al patrimonio arboreo sono punite con una sanzione pecuniaria il cui importo minimo è determinato, di norma annualmente, con delibera della Giunta Comunale e comunque proporzionalmente al danno arrecato in ragione di ciascun albero o siepe danneggiati.
- 3. In alternativa alla sanzione pecuniaria, l'interessato potrà obbligarsi, a proprie cure e spese, alla messa a dimora di nuove essenze arboree corrispondenti per valore a quelle danneggiate, oppure, quando possibile, alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi, con l'eliminazione dei danni prodotti.

- 4. Qualora una piantagione sostitutiva non fosse possibile, il Sindaco può pretendere il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, la cui entità è stabilita dalla Giunta Comunale, in base ad un'adeguata perizia tecnica fornita dall'Ufficio Tecnico Comunale o da tecnico da esso incaricato.
- 5. Il criterio di commisurazione di tale somma deve tenere in considerazione il vantaggio che il proprietario avrà conseguito per la migliore utilizzazione del lotto consentita dalla rimozione dell'albero ed i costi delle piantagioni sostitutive risparmiate.

ART. 12 - SANZIONI ACCESSORIE

- 1. Nel caso di interventi in violazione delle norme del presente regolamento, il Sindaco è tenuto ad ordinare la sospensione lavori fino alla emanazione dei provvedimenti sanzionatori.
- Quando gli interventi in violazione delle norme del presente regolamento pregiudichino un interesse pubblico, il Sindaco può procedere all'annullamento dei provvedimenti autorizzativi rilasciati e all'applicazione delle conseguenti procedure sanzionatorie.
- 3. Se l'infrazione è commessa nell'ambito di un appalto pubblico da una ditta o impresa di manutenzione del verde, questa, oltre all'annullamento del contratto di manutenzione in oggetto, potrà altresì essere esclusa da qualsiasi gara d'appalto, indetta dall'Amministrazione Comunale, per un periodo minimo di 5 anni fino ad un massimo di 10 anni, previo accertamento dell'infrazione da parte dell'Ufficio Tecnico ed a seguito di specifico provvedimento da parte della stessa Amministrazione Comunale.

ART. 13 - CENSIMENTO DEL PATRIMONIO ARBOREO

- 1. L'Amministrazione comunale entro 180 dall'approvazione del presente regolamento predispone una tavola integrativa al PGT in elaborazione che indichi le aree del territorio comunale coperte da boschi, complessi boscati (4), alberi, gruppi di alberi, filari e siepi di particolare interesse.
- 2. Per le aree di bosco e per i complessi boscati deve essere specificata la loro qualità: boschi cedui, boschi cedui invecchiati o composti, boschi d'alto fusto e la prevalenza delle specie presenti.
- 3. Ogni 5 anni l'A.C. deve provvedere all'aggiornamento del censimento del patrimonio arboreo ed arbustivo al fine di stabilirne le condizioni e l'entità e programmare gli interventi necessari.

NOTE

- (1) Si segnala che dall'ambito di applicazione del presente regolamento il comune potrà decidere di escludere o meno gli alberi da frutto, spesso presenti negli orti ed ambiti privati, oppure sottoporre a tutela solo alcuni soggetti arborei considerando, ad esempio, criteri riferiti, oltre che ai parametri fisici previsti dal presente regolamento, anche a quelli di scarsa presenza sul territorio comunale, affinché si mantenga una certa varietà specifica legata anche alla storia locale.
- (2) Si intende per potatura di rimonda l'eliminazione dei rami secchi e deperienti.
- (3) Si suggerisce che tale relazione venga redatta e firmata da persona competente, sicuramente riconducibile a figura professionale come dottore Agronomo, dottore Forestale, Perito Agrario.
- (4) Si intenderà per complessi boscati, quelle formazioni boscate, anche isolate, di origine naturale o artificiale comunque non rientranti nella definizione di bosco, composte da popolamenti arborei e/o arbustivi con presenza anche di specie nemorali autoctone (tipiche del bosco originario).

ALLEGATO A:INTERVENTI NON SOTTOPOSTI AD ALCUN PROCEDIMENTO

Interventi su alberi

E' ammessa la potatura di contenimento della chioma, effettuata di regola su rami di diametro inferiore a 3 cm . Tale potatura potrà interessare non oltre un quarto del volume della chioma e dovrà essere rispettosa della forma originaria degli alberi.

E' ammessa la potatura di rimonda anche su rami di diametro superiore a 3 cm, avendo cura di effettuare il taglio sulla porzione di ramo ancora eventualmente sana; altrimenti, sarà opportuno eliminare il ramo in prossimità del tronco, avendo cura di non scalfire il tronco stesso e non danneggiare il collare (inserzione del ramo sul tronco o branca di vario ordine).

E' ammessa la potatura degli arbusti, qualora essa venga effettuata nel rispetto delle modalità e dei tempi di fioritura dell'arbusto stesso.

Per i nuovi impianti è obbligatoria la sostituzione di esemplari disseccatisi con soggetti della stessa specie e delle stesse dimensioni.

Gli esemplari tutelati dal presente regolamento che si siano disseccati vanno sostituiti con soggetti della stessa specie, a meno che ciò sia sconsigliabile per problemi di carattere fitosanitario.

<u>Interventi su siepi</u>

E' ammesso il taglio dei rami secchi, sia di alberi che di arbusti, avendo cura di lasciare, se ritenuto necessario, il materiale minuto di risulta di tale operazione. Questo per favorire i processi di umificazione del terreno.

E' ammesso il contenimento della siepe stessa (nel senso della sua larghezza). Tale operazione è effettuabile ogni 2-4 anni e deve essere mirata alla conservazione della siepe stessa e in particolare al mantenimento di tutte le componenti vegetali.

ALLEGATO B : DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO DA ALLEGARSI A PRATICHE PER ATTIVITA'EDILIZIE ASSOGGETTATE A QUALUNQUE TITOLO ABILITATIVO.

	Ill.mo Signor Sindaco			
		e p.c. all' Ufficio		
Data:				
Oggetto:	Dichiarazione riguardante il patrimonio arl	poreo all'interno del lotto interessato a	ll'intervento.	
	(Regolamento Comunale approvato con d	elibera di C.C. n del).	
	Il / La sottoscritt			
residente	invia	n	CAPtel	
in qualità	di proprietario/a del terreno sito in	, via	n	
e distinto	al mappale ndel foglio n			
DICHIARA				
	(barrare la voce che ricorre)		
	l) - che non vi sono all'interno del succitato lotto essenze arboree rientranti nel Regolamento e che pertanto non vi è necessità di alcuna particolare procedura e/o autorizzazione;			
	2) - che il patrimonio arboreo all'interno del succitato lotto e indicato nella planimetria di progetto (allegata alla presente richiesta) consiste in nesemplari (di cui al seguente prospetto):			
N.	Nome botanico	Circonferenza tronco (a 130 cm. da terra)	Altezza stimata (m.)	
••••				

Nella situazione di cui al punto 2)

DICHIARA INOLTRE

(barrare la voce che ricorre)

	che il patrimonio arboreo elencato non verrà in alcun modo intaccato; in particolare, così come disposto dall'allegato C del citato Regolamento comunale, nell' area di rispetto calcolata in funzione del diametro del tronco misurato a 130 cm da terra: * non verranno realizzati scavi; * non si procederà all'impermealizzazione del terreno; * non verranno effettuati ammassi di materiale e versamento di sostanze dannose intorno agli alberi;
	che a carico degli esemplari di cui al prospetto precedente sono previsti interventi vietati ai sensi del regolamento richiamato, ma che, per le motivazioni di seguito descritte, gli stessi rientrano tra le possibilità di deroghe di cui all'articolo 4.
E che pe	ertanto (barrare voce che ricorre):
	si chiede la relativa autorizzazione;
	si presenta denuncia di inizio attività specifica;
	si presenta la presente documentazione integrata in altra pratica per interventi edilizi;
Lo scriv ambient	ente a supporto della pratica allega / non allega (annullare l'ipotesi che non ricorre) un progetto di surrogazione ale.
Lo scriv degli all	ente dichiara inoltre di aver preso visione di quant'altro disposto nel Regolamento Comunale per la protezione peri.
Distinti	saluti.

Firma

ALLEGATO C : PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI E L'ALLESTIMENTO DEI CANTIERI

Gli interventi di scavo, scasso o bitumatura su terreno pubblico da effettuarsi in stretta vicinanza del tronco di alberi devono essere preventivamente notificati all'Ufficio tecnico mediante relazione in cui si specifichino le caratteristiche del lavoro e le planimetrie del luogo.

Indicazioni tecniche per l'esecuzione degli scavi

La realizzazione di servizi tecnologici in prossimità di alberature deve avvenire mantenendo specifiche aree di rispetto verso queste ultime. Il raggio delle aree di rispetto deve variare, in funzione del diametro del fusto misurato a 130 cm dalla base, secondo la seguente tabella:

Diametro del fusto a 130 cm di altezza (cm)	Raggio minimo dell'area di rispetto (m)
<20	2
20-80	3
>80	5*

La realizzazione degli scavi deve avvenire con attenzione agli apparati radicali, che non devono mai essere strappati, ma recisi con taglio netto e protette con opportuno mastice; ove possibile si cercherà di evitare il taglio delle radici aventi un diametro superiore a 5 cm. La parete di scavo deve essere contenuta e coperta con tavole o teli ed il terreno periodicamente bagnato nel caso di lavori durante il periodo estivo. Negli scavi non possono essere lasciati detriti o materiali di scarto. Essi devono essere richiusi con terreno da coltura di buona qualità.

Durante interventi e lavori, le aree verdi non interessate non devono essere adibite a depositi o costipate; durante i lavori, non possono essere addossati al colletto delle piante terreno, detriti o materiali.

Al termine dei lavori, deve essere lasciata intorno ad ogni pianta un'area libera da pavimentazioni impermeabili. Tale area deve avere un raggio minimo di 1,5 m misurato dall'asse centrale dell'albero; per alberi con diametro oltre i 50 cm il raggio minimo sarà di 2 m, misurato come sopra.

Aree libere di tali dimensioni devono essere previste anche in occasione di nuove alberature. Per le alberature preesistenti, le aree libere saranno adeguate in misura progressiva alle dimensioni sopra indicate.

I tappeti erbosi non devono essere costipati; l'eventuale passaggio sui prati con mezzi pesanti (di peso superiore ai 10 q) può avvenire solamente se autorizzato ed il peso dei mezzi ripartito facendoli procedere appoggiando le ruote su tavole lunghe almeno 3 m, poste di traverso rispetto al senso di marcia, in modo continuo e sporgenti almeno 1.5 m per lato dalle ruote

[•] Fatto salvo il valore riportato, il raggio dell'area di rispetto deve essere in questo caso definito secondo le situazioni, anche in considerazione dello sviluppo dell'apparato radicale che varia da specie a specie.

Allestimento dei cantieri

L'allestimento dei cantieri negli spazi verdi o nelle loro immediate vicinanze deve avvenire senza interferire con le piante presenti e le loro relative aree di rispetto.

Le aree interessate da presenze arboree ed arbustive devono essere opportunamente protette, non devono essere utilizzate come depositi e su di esse non deve avvenire accumulo di terreno o altri inerti. La protezione deve essere realizzata, per i lati verso il cantiere, con apposita recinzione.

Gli alberi nelle vicinanze di aree di cantiere non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, quale sostegno per cavi, transenne, ripari, ecc.

Nel caso sia indispensabile che singoli soggetti vengano interessati da aree di cantiere, è necessario proteggerne il fusto mediante tavole di legno sino ad un'altezza di 2.5 m, posizionate ad una distanza di almeno 1 m dal soggetto in questione e in modo da circondarlo.

Nel caso in cui sia necessario asportare le piante interessate dalla zona di scavo, tale operazione deve essere compiuta nel modo migliore possibile, inoltre l'albero deve essere preparato allo scopo ed occorre provvedere al reimpianto in un'area idonea preferibilmente nella stagione di riposo vegetativo.

ALLEGATO D: INDICAZIONI TECNICHE PER LE PRINCIPALI OPERE DI MANUTENZIONE

Potature

Le alberature stradali potranno essere sottoposte a controlli ed eventuali interventi ogni 3 anni (o ogni qualvolta se ne ravveda la necessità da parte dei Tecnici comunali). Le potature di contenimento, di riforma avranno la funzione di mantenere o ripristinare l'equilibrio fra parte epigea ed ipogea delle piante, favorire uno sviluppo armonico delle chiome e garantire la sicurezza del traffico.

Gli alberi presenti in parchi e giardini dovranno di norma essere lasciati crescere liberamente, salvo le necessità legate al riequilibrio ed alla rimonda della chioma, ad es. a seguito di eventi calamitosi, per riduzione obbligata dell'apparato radicale o per attacchi parassitari.

Le potature devono essere eseguite utilizzando strumenti affilati e disinfettati passando da pianta a pianta, in particolar modo quando si riscontrino patologie epidemiche, non devono essere effettuate durante il periodo vegetativo e mai in periodi nei quali la temperatura sia sotto zero.

Qualsiasi intervento di potatura deve avvenire senza causare danneggiamenti alla pianta; le "capitozzature" sono di norma da evitare; i tagli devono essere netti, leggermente inclinati (a fetta di salame) e non provocare slabbrature, le superfici di taglio con diametro superiore ai 2-3 cm vanno protette con l'apposito mastice; i tagli di potatura devono essere eseguiti ad uno o più centimetri di distanza dal punto di inserimento del ramo sul fusto o ramo più grande, così da provocare ferite di superficie contenuta; in caso di slabbratura, la superficie di taglio va ripresa e ragguagliata.

Difesa antiparassitaria

Principi generali

I trattamenti antiparassitari, insetticidi o fungicidi, non vanno effettuati a calendario, cioè intervenendo con cadenza fissa, indipendentemente dalla effettiva presenza dell'insetto fitofago o dal grado di rischio di un'infezione fungina. Nel caso della infestazione da parte di un insetto fitofago, i trattamenti andrebbero effettuati quando essa supera la "soglia di intervento". Quest'ultima è definita come il livello di infestazione al quale il costo del trattamento è inferiore al danno subito in assenza di esso. Nel caso dell'infezione da parte di un fungo fitopatogeno, l'esecuzione dei trattamenti dovrebbe essere correlata alla stima del rischio epidemico in funzione di parametri climatici e meteorologici e del potenziale di inoculo del patogeno.

Adottando questi criteri (lotta "guidata"), si riduce il numero dei trattamenti fitosanitari e, quindi, il costo e l'impatto ambientale della difesa.

Le soglie di intervento per gli insetti fitofagi e i parametri per la stima del rischio epidemico per i funghi fitopatogeni sono definiti solo per alcune specie. L'adozione della lotta guidata richiede il monitoraggio continuo delle popolazioni di insetti fitofagi sul verde pubblico e delle condizioni meteorologiche nella città e nei suoi dintorni.

La lotta guidata richiede la stretta collaborazione della Amministrazione Comunale con tecnici che abbiano le necessarie competenze (Dottori agronomi e forestali, Osservatori Regionali per le Malattie delle Piante, Università) oppure può essere affidata ad aziende specializzate.

Avversità per le quali vigono DD.MM di lotta obbligatoria

Il D.M. 20/511926 ed il D.M. 12/2/1938 impongono la lotta obbligatoria contro la Processionaria del pino (*Thaumetopoea pytiocampa*). Si rimanda alla lettura del testo dei Decreti Ministeriali, ricordando che il metodo di lotta *più* appropriato prevede l'asportazione dei nidi del lepidottero nel periodo invernale mediante l'eliminazione del ramo sul quale si trovano. Il materiale di risulta dovrà poi essere bruciato a breve termine. Dovranno *poi* essere previsti trattamenti alla generazione larvale con prodotti a base *di Bacillus thuringiensis*.

Il D.M. 3/9!1987 n° 412 "Lotta obbligatoria contro *il* cancro colorato del platano" prevede la lotta *obbligatoria* contro *il* fungo *Ceratocystis jimbriata*, agente patogeno del cancro colorato. Si rimanda alla lettura del testo del D.M., ricordando, in ogni caso, che quest'ultimo prevede l'abbattimento e l'eliminazione delle piante infette, comprese le ceppaie, a spese dei proprietari.

La potatura dei platani sani presenti in aree in cui siano stati individuati focolai *di* "cancro colorato", in base all'art. 5 del decreto sopra citato, va sospesa almeno per alcuni anni in modo da evitare ferite che costituiscano punti di insediamento della <u>Ceratocystis fimbriata</u>.

Si potrà derogare solo in casi di estrema necessità: per ragioni di sicurezza viabilistica, per ingombro di linee sospese, per presenza di rami e branche disseccate o pericolanti.

Gli interventi dovranno essere eseguiti nella stagione fredda, evitando periodi di gelo; tagli dovranno essere disinfettati con una sospensione di sali di rame.

Anche gli strumenti usati per le potature andranno disinfettati, prima di passare da una pianta all'altra, con una soluzione a base di sali quaternari d'ammonio o di ipoclorito di sodio al 2%

Terminata la potatura, è auspicabile eseguire sull'intera alberata un trattamento generalizzato con fungicidi.

Avversità per le quali può essere stabilito l'obbligo di lotta sul territorio comunale

L'Amministrazione Comunale può individuare altre avversità la cui pericolosità è ampiamente riconosciuta dagli addetti ai lavori e per le quali l'obbligo di lotta può essere stabilito nel regolamento comunale.

Avversità di questo tipo sono, ad esempio, la grafiosi dell'olmo (provocata dal fungo *Graphium ulmi*) e il lepidottero defogliatore *Hyphantria cunea*.

Per la grafiosi dell'olmo, nonostante l'elevata capacità di diffusione e la virulenza del patogeno, non è mai stata prevista la lotta obbligatoria tramite Decreto Ministeriale. Una lotta efficace e tempestiva è comunque da considerarsi indispensabile. La lotta sarà indirizzata al contenimento degli attacchi del patogeno ove esistano ancora alberi indenni. Va quind*i* prevista l'eliminazione delle parti colpite di un albero infetto, nonché l'abbattimento degli alberi ormai

definitivamente compromessi. Il materiale di risulta andrà poi allontanato e bruciato.

La lotta all'Ifantria potrà essere agevolmente compiuta con trattamenti alle larve dellepidottero con prodotti a base di B. thuringiensis. Affinché la lotta sia efficace, la presenza dell'insetto deve essere prontamente segnalata, così da permettere un intervento tempestivo. Per i *Comuni* situati in zone a rischio, l'Amministrazione deve predisporre manifesti e altri mezzi divulgativi che informino la popolazione del pericolo e la invitino a comunicare tempestivamente la presenza dell'insetto.

Avversità per le quali viene consigliata particolare attenzione nell'osservazione della presenza e nell'esecuzione di interventi di contenimento sul territorio comunale

Verticillosi dell'acero, provocata dal fungo Verticillium alboatrum

Marciume radicale di varie piante arboreee, provocato dal fungo Armillaria mellea

Tingide del platano, Corytucha ciliata

Carie del legno, provocata da vari funghi

Galerucella dell'Olmo (Galerucella Luteola)

Cancro del Cipresso provocato dal fungo Seiridium cardinale

ALLEGATO E: ACCORGIMENTI DA ADOTTARE NELL'IMPIANTO O NELLA SOSTITUZIONE MASSIVA DI ALBERATURE STRADALI

Le distanze tra pianta e pianta in gruppi arborei costituiti da 2 o più soggetti, devono essere funzionali agli obbiettivi d'impianto, avendo cura di valutare, in particolare, l'ampiezza dei luoghi di inserimento, l'espansione del sistema radicale, la velocità di accrescimento e la dimensione della chioma a maturità, i condizionamenti procurati dall'ombreggiamento di eventuali edifici adiacenti o dalla presenza di eventuali corpi illuminanti.

In linea propositiva, si possono assumere i seguenti valori indicativi:

Altezza definitiva degli alberi (m)	Distanze di piantagione (m)	
> 20	12	
16	10	
12	8	
8	6	
6	4	

AI fine inoltre di assicurare ai nuovi impianti la necessaria stabilità nei primi anni dalla messa a dimora ed il necessario fabbisogno idrico, è fatto obbligo di porre in opera adeguati ancoraggi (realizzato con pali di castagno o di pino silvestre impregnati antimarcescenza e con legacci antiusura in fibra di cocco) e sistemi di subirrigazione a lenta cessione. Si ricorda che la Legge 29 gennaio 1992, n.ll3 "Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica" finanzia i nuovi impianti a verde pubblico per tutti i comuni italiani.

Allegato F: Linee guida per l'incremento della biodiversità urbana

La biodiversità comprende la varietà e la complessità delle forme di vita presenti sul nostro pianeta e ad essa è stato riconosciuto, con la Convenzione di Rio de Janeiro del 1992, non solo un valore intrinseco, ma anche un importantissimo ruolo ecologico, sociale, economico, scientifico, educativo, culturale, ricreativo ed estetico. La maggior parte della popolazione in provincia di Pavia vive in contesti urbani, quindi lontano, nella vita di tutti i giorni, da un ambiente realmente naturale.

La conservazione della biodiversità all'interno di ambienti antropizzati, il recupero di suoni, odori e colori e del loro valore ricreativo e didattico si rivela quindi indispensabile per una migliore qualità della vita.

In questo documento sono state raccolte alcune indicazioni pratiche su come progettare, arricchire e mantenere aree verdi urbane capaci di promuovere la biodiversità locale.

I. Realizzazione di nuovi parchi urbani

Avendo a disposizione una superficie limitata da destinare a parco urbano, è preferibile realizzare un'unica area verde, piuttosto che due o più parchi separati.

E' importante la presenza di parchi urbani nelle zone di confine con la matrice agricola (cintura verde).

E' importante creare collegamenti lineari (reti ecologiche) fra tutte le aree verdi urbane e fra queste e la campagna.

2. <u>Interventi di piantumazione</u>

Nella scelta delle nuove piante da mettere a dimora è sempre preferibile:

- •l'utilizzo di alberi e arbusti appartenenti a specie autoctone;
- •incentivare l'utilizzo di specie vegetali certificate di produzione locale;
- •creare una struttura verticale, in cui siano presenti più strati vegetazionali (alberi e arbusti di diverse altezze e dimensioni);
- •utilizzare specie con fioriture distribuite nel corso della primavera-estate;
- •utilizzare specie baccifere, possibilmente con fruttificazioni distribuite nel corso delle stagioni;
- •dividere le zone ad alta fruizione dalle zone ad elevata biodiversità;

3. <u>Interventi di semina dello starato erbaceo</u>

Anche lo strato erbaceo è fondamentale per la conservazione e l'arricchimento della biodiversità locale. Nella pianificazione di nuovi parchi o nella gestione di quelli già esistenti si consiglia di utilizzare specie erbacee autoctone. Oltre alla presenza di graminacee dedicate ad un prato verde, è auspicabile l'introduzione di specie floreali che attirano insetti come farfalle o imenotteri. Maggiore è il numero di specie erbacee presenti, migliori saranno i risultati sia dal punto di vista paesaggistico che conservazionistico.

Ove possibile è molto utile prevedere la presenza di prati stabili anche di piccole dimensioni.

4. Interventi di manutenzione

In caso di presenza di edera NON RIMUOVERE o danneggiare il fusto della pianta.

Non potare siepi, arbusti e alberi durante il periodo vegetativo e riproduttivo della fauna (marzo-settembre).

Evitare quando possibile di sfalciare contemporaneamente tutto il prato all'interno di un parco. Lasciare una zona di erba non tagliata consente la sopravvivenza di un'entomofauna diversificata.

I prati stabili prevedono interventi di taglio solo alla [me del ciclo di disseminazione delle specie erbacee, che in questo modo si auto sostengono per numerosi anni consecutivi.

5. Interventi dedicati alla flora

Dove presente uno stagno o un laghetto, o dove possibile il loro inserimento all'interno dei parchi urbani, è auspicabile l'introduzione di un corredo floristico acquatico adeguato. Il commercio e l'utilizzo prevalente di piante idrofile esotiche ha portato negli anni alla loro diffusione anche in ambienti naturali, creando dannosi squilibri ecosistemici.

Al contrario, la nostra flora acquatica ha subito una preoccupante contrazione distributiva. L'Utilizzo di piante autoctone rappresenta una scelta più responsabile e contribuirebbe alla conservazione locale di specie floristiche in via di estinzione.

Dove le condizioni ecologiche lo consentano, è consigliata l'introduzione di specie autoctone in contrazione sul territorio regionale *(documento in elaborazione)*. Per il reperimento di semi o plantule è possibile contattare la "Banca dei semi lombarda".

6. <u>Interventi dedicati alla fauna</u>

E' possibile dotare la aree verdi di ogni dimensione con dispositivi utili per attirare la fauna selvatica. Sono disponibili numerosi modelli di cassette-nido, mangiatoie, rifugi per i vertebrati e gli invertebrati; questi sono particolarmente utili in contesti artificiali privi di alberi morti, cavità naturali e altre situazioni tipiche dei boschi maturi.

La creazione di uno stagno o di un laghetto artificiale diventa un grande punto di attrazione per anfibi, libellule, uccelli e molti altri taxa legati agli ambienti acquatici. Si consiglia di evitare in questi ecosistemi la presenza di pesci e tartarughe esotiche.